



SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA CONTRATTI DI SERVIZIO

Come noto il 23 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 201, volto al **RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**. Tra le diverse innovazioni introdotte dalla riforma segnaliamo l'introduzione di interessanti novità inerenti i **CONTRATTI DI SERVIZIO**.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 2 DEL D.LGS. 201/2022 →
Definizioni;

ART. 7 DEL D.LGS. 201/2022 →
Competenze delle autorità di
regolazione nei servizi pubblici locali
a rete;

ART. 17, CO. 3 DEL D.LGS. 201/2022 →
Affidamento a società in house –
meccanismo del c.d. *stand still*;

ART. 24 DEL D.LGS. 201/2022 →
Contratto di servizio;

ART. 28 DEL D.LGS. 201/2022 →
Vigilanza e controlli sulla gestione;

ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022 →
Verifiche periodiche sulla situazione
gestionale dei servizi pubblici locali;

IL PUNTO SULL'ADEMPIMENTO

Le novità che maggiormente risaltano dalla lettura del Decreto 201/2022 relativamente ai contratti di servizio sono le seguenti:

- **l'art. 24** rubricato proprio «**Contratto di servizio**» il quale prevede che “I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico”(…)“sono regolati da un contratto di servizio” individuandone con precisione i **contenuti minimi** che devono essere previsti con apposite clausole fatte salve le discipline di settore, precisando inoltre che il contratto stesso deve contenere previsioni volte a garantire l'assolvimento degli **obblighi di servizio pubblico, l'equilibrio economico-finanziario** della gestione secondo criteri di efficienza, mirando al miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate. All'ultimo comma viene previsto che al contratto di servizio devono essere allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi resi su richiesta individuale, il programma di esercizio;
- **L'art. 7**, disciplinando le competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, prevede che le stesse, oltre a predisporre gli schemi di bandi di gara, debbano predisporre anche gli **schemi di contratti tipo**;
- **l'art. 17**, nel disciplinare **l'affidamento a società in house**, tra le vari innovazioni, al comma 3, introduce il meccanismo cd. **stand still**, in forza del quale il contratto di servizio non può essere stipulato prima di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento sul sito dell'ANAC, precisando che tale disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori del TPL e della distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale.
- **Gli articoli 28 e 30**, in tema di vigilanza e controlli sulla gestione il primo e di verifiche periodiche sulla gestione dei SPL il secondo, pongono l'accento sul rispetto degli **obblighi contenuti nel contratto di servizio**, prevedendo l'obbligo in capo al gestore di fornire all'Ente affidante i dati e le informazioni concernenti il loro assolvimento (art. 28) e precisando che al fine della ricognizione ex art. 30 rileva, tra gli altri, il rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI



Con Delibera 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/RIF ARERA ha approvato lo *“Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”* precisando che lo schema di contratto *“fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l'autonomia contrattuale dell'Ente[...].”* e stabilendo che sia *“necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di cui all'Allegato A in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza”*. ARERA nella medesima delibera stabilisce, inoltre, che *“i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024”* (ARERA, Delibera 03 agosto 2023 385/2023/R/rif).



L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Decreto di riordino in esame delinea il proprio ambito di applicazione mediante la descrizione dei servizi rientranti nei SIEG e degli enti a cui si applicano le disposizioni contenuti nello stesso. Dal punto di vista dell'ambito oggettivo andrebbe approfondito la delimitazione dell'effettivo perimetro, in questa sede ci si limita a riportare il dato normativo:

- **Ambito oggettivo:** il D.lgs. 201/2022 all'art. 2, co. 1, lett. c) definisce i "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica" come "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" ed alla successiva lett. d) definisce i "servizi di interesse economico generale di livello locale a rete" o "servizi pubblici locali a rete" come i precedenti ma "suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente".
- **Ambito soggettivo:** il decreto in esame, sempre all'art. 2, precisa si intende per "enti locali" i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, D.lgs. 267/2000 e precisa che per "enti competenti", a cui è rivolta la disciplina con i relativi obblighi ed adempimenti, si intendono oltre agli Enti locali, gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i SIEG di livello locale, ivi inclusi gli Enti di governo degli ambiti o bacini di cui all' articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento.

IL PERCORSO

- Verifica della conformità del servizio svolto e delle informative rispetto alle previsioni contrattuali;
- Verifica della conformità dei contratti di servizio in essere alla normativa vigente ex D.lgs. 201/2022 ed ai nuovi "schemi di contratti tipo", ove disponibili;
- Valutazioni circa l'eventuale opportunità di aggiornamento dei contratti in essere;
- Controllo del rispetto dell'obbligo in capo al gestore del servizio di fornire all'Ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio;
- Ai fini della ricognizione SPL ex art. 30 D.lgs. 201/2022 considerare, tra gli altri, il rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio in modo analitico.

In merito agli affidamenti a società in house, per la stipula dei contratti di servizio per affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, rispettare il c.d. stand still ex art. 17, comma 3.



16 APRILE 2024

→ Webinar D&P: "Il controllo sui servizi pubblici locali dopo il D.lgs. 201/2022 - La vigilanza sulla gestione dopo la ricognizione".

31 DICEMBRE 2024

→ Termine per la conclusione della "ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori" (art. 30), da presidiare nel corso di tutto l'anno anche tramite i controlli sulla gestione dei servizi imposti dall'art. 28 del D.lgs. 201/2022.

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>FINANZA E CONTABILITÀ PUBBLICA Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p> | <p>CONTROLLI INTERNI Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p> | <p>REVISIONE ENTI LOCALI Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p> | <p>FISCALE Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p> | <p>TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p> |
| <p>AMMINISTRATIVO Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p> | <p>PERSONALE Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p> | <p>SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI Supporto gestionale e amministrativo al Gruppo Pubblico locale in tema governance, controlli e altri adempimenti di legge</p> | <p>GESTIONALE E SPL Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p> | <p>LAVORI PUBBLICI Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p> |